



UNIONE DEI COMUNI GALLURA

P.IVA / C.F. 02346160902

Tel. 0789 708699 – Fax 0789 708699

email: info@unionegallura.gov.it – P.E.C.: info@pec.unionegallura.gov.it

<http://www.unionegallura.gov.it>

STATUTO

UNIONE DEI COMUNI GALLURA

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione dell'ente locale autonomo Unione, composta dai comuni di Arzachena, La Maddalena, Palau, Sant'Antonio Gallura, Telti.
2. L'Unione dei Comuni Gallura, di seguito denominata "UNIONE", è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli Comunali, in attuazione dell'art. 32 del T.U.E.L. D.lg. 18 agosto 2000 n.267 e della L.R. n. 12 del 02/08/2005, per l'esercizio associato di funzioni e servizi come individuati nel presente Statuto. L'Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle autonomie locali.
3. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

Art. 2 – FINALITA'

1. Le Unioni di Comuni sono Enti Locali con autonomia normativa, organizzativa, finanziaria e hanno potestà statutaria e regolamentare.
2. L'Unione, nel rappresentare l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni dei Comuni aderenti o a questi conferite dallo Stato o dalla Regione, esercita le funzioni ad esse attribuite dalla legge e quelle delegate/conferite dai Comuni che ne fanno parte. L'Unione esercita anche le funzioni delegate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea, nonché quelle che altri Comuni non appartenenti alla stessa decidessero di esercitare in forma associata avvalendosi delle forme previste dal Capo V del Decreto Legislativo 267/2000, con particolare riferimento alle convenzioni ed agli accordi di programma.
3. Allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, l'Unione può esercitare in forma associata tutte le funzioni e servizi comunali, quali a titolo meramente esemplificativo:
 1. studio e programmazione intercomunale degli strumenti di pianificazione territoriale;
 2. servizi demografici e statistici;
 3. servizi sociali;
 4. servizi di protezione civile;
 5. affari legali e contenzioso;
 6. gestione e valutazione del personale e controlli;
 7. servizi finanziari e servizio tributi;
 8. controllo di gestione

9. servizio di trasporto scolastico;
10. gestione mense scolastiche;
11. gestione servizi informatici integrati, formazione aggiornamento professionale dipendenti comuni associati;
12. servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
13. promozione attività culturali, turistiche e sportive di carattere sovracomunale e gestione delle stesse;
14. promozione della lingua gallurese ed integrazione sociale degli stranieri;
15. gestione appalto servizio di tesoreria;
16. politiche comunitarie e fondi europei;
17. promozione ed incentivazione delle opportunità derivanti dalle iniziative europee;
18. portale rete civica;
19. Urp;
20. pubblica illuminazione ed illuminazione votiva;
21. autoparco;
22. Provveditorato;
23. riqualificazione ambientale intercomunale;
24. educazione e riqualificazione ambientale e fonti rinnovabili;
25. direzione generale;
26. ufficio studi;
27. servizi catastali;
28. servizio notifiche;
29. sportello unico attività produttive;
30. servizi cimiteriali;

4. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali adeguando la propria azione ai principi ed alle regole della democrazia, persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

5. L'Unione ispira la propria azione ai seguenti principi: giustizia, equità, solidarietà, sussidiarietà e policentrismo.

6. Sono obiettivi primari dell'Unione:

- La promozione dello sviluppo socio-economico del territorio, nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della salute dei cittadini.
- L'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e servizi alle esigenze dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse.
- La valorizzazione del patrimonio storico, ambientale, culturale, linguistico e artistico dei comuni partecipanti.
- L'adesione alle regole ed ai principi della carta europea delle autonomie locali.

7. L'Unione, altresì, persegue le finalità di cui alla Legge Regionale 02 agosto 2005 n. 12, del Piano per il riordino degli ambiti territoriali ottimali di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.42/18 del 04/10/2006 e della Legge Regionale n.2 del 04/02/2016 e s.m.i..

8. Al fine di una migliore organizzazione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in relazione al particolare contesto territoriale, la gestione delle funzioni e dei servizi potrà avvenire anche per sub-ambiti territoriali, secondo quanto disposto dalla normativa regionale. A tal fine e per quanto di propria competenza si riconosce espressamente il Sub Ambito di La Maddalena, demandando ai regolamenti attuativi la sua regolamentazione nell'ambito della normativa regionale.

Art. 3 – PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e collaborazione con gli altri livelli di governo, nel reciproco rispetto delle relative sfere di competenza, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti operativi e quelli degli altri Enti Pubblici.
2. L'Unione valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. Cura i rapporti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con quelle professionali, cooperativistiche, economiche ed imprenditoriali onde consentire un'ampia partecipazione in sede di predisposizione di piani e programmi di rilievo territoriale.

Art. 4 – RISORSE FINANZIARIE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltretutto con i proventi propri di cui al 1° comma, attraverso le contribuzioni di altri Enti pubblici attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.
3. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso attraverso trasferimenti effettuati per il 60% in proporzione all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della redazione del bilancio e per il 40 % in ragione di una quota fissa uguale per ciascun Comune aderente.
4. I trasferimenti di cui al comma 3 sono disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio finanziario dell'Unione.
5. I comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.
6. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

Art. 5 – PROCEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO DI COMPETENZE

1. Il trasferimento di competenze è disposto previa approvazione di idonea deliberazione consiliare dei comuni aderenti e con successivo recepimento da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione.
2. Detta deliberazione dovrà chiaramente indicare:
 - le competenze che si intendono trasferire;
 - la decorrenza del trasferimento;
 - le condizioni organizzative e finanziarie atte ad evitare che, nella successione della titolarità dei rapporti, si determinano forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi.
3. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

Art. 6 – SEDE DELL'UNIONE, STEMMMA E GONFALONE

1. La sede legale dell'Unione è individuata con provvedimento dell'Assemblea dei Sindaci.
2. Le adunanze degli Organi Collegiali possono tenersi nella sede dell'Unione dei Comuni Gallura o in uno dei territori dei Comuni dell'Unione stessa, anche attraverso strumenti informatici e/o di videoconferenza in attuazione ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, purché si assicuri il rispetto dei principi all'uopo previsti dalla legge (ad es. pubblicità delle sedute consiliari).
3. Ogni comune aderente individuerà nel proprio sito internet un apposito spazio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi dell'Unione.
4. L'Unione è dotata di un proprio stemma e gonfalone i cui segni distintivi sono definiti dall'Assemblea dei Sindaci.
5. La riproduzione ed uso dello stemma e del gonfalone saranno consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 7 – ADESIONI

1. L'Assemblea dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta. In quella sede, l'Assemblea dei Sindaci ha facoltà di esigere dall'Ente istante quote di partecipazione da definirsi con l'atto di ammissione in relazione a conferimenti trasferiti dagli altri comuni che hanno implementato la dotazione di risorse umane e strumentali dell'Unione.
2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione che decide sulla sua ammissibilità a maggioranza assoluta dei Sindaci.
3. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo deroga motivata.

Art. 8 – DURATA E RECESSO

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso.
2. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, non prima di 2 anni dalla sua adesione, con provvedimento consiliare.
3. Il comune recedente deve darne comunicazione entro il mese di settembre all'Assemblea dei Sindaci dell'Unione che ne prende atto.
4. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla comunicazione.
5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.
6. Il recesso non deve recare nocumento all'Unione: a tal fine tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente fino all'estinzione degli stessi.
7. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione (o dal vice-Presidente nel caso il Presidente fosse Sindaco del Comune recedente), dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente della Regione.
8. Lo scioglimento dell'Unione avviene per volontà conforme della maggioranza assoluta dei comuni partecipanti, con le modalità previste per la sua costituzione.
9. All'atto dello scioglimento si definiranno le modalità del subentro degli enti partecipanti nei rapporti giuridici e patrimoniali dell'Unione.

Art. 9 – SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

1. L'Unione si scioglie quando la metà dei Consigli dei Comuni aderenti abbiano deliberato di recedere dall'Unione stessa.
2. Nei casi di cui ai commi precedenti, lo scioglimento ha efficacia tre mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti e, comunque, non oltre il 31 dicembre dello stesso anno.
3. In tale periodo il Consiglio dell'Unione ne prende atto e ne dà comunicazione a tutti i comuni aderenti ed il Presidente pro-tempore nomina un commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla Legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'Ente.
4. L'Unione si scioglie, altresì, ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 del D.lg. 18 agosto 2000 n.267 e s. m. i. e negli altri casi previsti dalla legge.
5. In caso di scioglimento, il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti. In difetto di accordo vi provvede il commissario liquidatore.

Art. 10 – ATTIVITA' REGOLAMENTARE

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente Statuto.
2. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti si applicano le norme dettate nei corrispondenti Regolamenti vigenti nel comune aderente con il maggior numero di abitanti.
3. Si applicano le norme previste per i Comuni riguardo alla ripartizione delle competenze.

4. L'Unione informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti ai dirigenti ed ai responsabili di servizio.

5. Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.

6. Alla dirigenza dell'Unione spetta in modo autonomo e con responsabilità di risultato la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, nell'ambito degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo dell'Ente.

7. I rapporti tra organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di separazione e di cooperazione.

8. L'Unione promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali

9. L'Unione può conferire incarichi a tempo determinato, o professionali, per l'espletamento di mansioni di particolare rilievo o che richiedono speciali competenze, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 11 – ORGANI DELL'UNIONE

Sono organi dell'unione di comuni l'Assemblea dei Sindaci, il Presidente e la Giunta.

Art. 12 – STATUS DEGLI AMMINISTRATORI DELL'UNIONE

1. Ai componenti l'Assemblea dei Sindaci e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei Sindaci; agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal capo II del D.Lg. 18 agosto 2000 n.267.

2. Le cariche degli organi dell'Unioni sono esercitate a titolo gratuito.

Art. 13 – COMPOSIZIONE, ELEZIONE E DURATA

1. L'Assemblea è formata dai Sindaci dei comuni associati o da un loro delegato, scelto tra i consiglieri comunali. La comunicazione dell'avvenuta elezione deve essere trasmessa dal Comune interessato all'Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.

2. I componenti dell'Assemblea dei Sindaci restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e, comunque, sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.

Art. 14 – ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

1. L'Assemblea dei Sindaci ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta dell'Assemblea dei sindaci.

2. La presidenza dell'Assemblea dei Sindaci compete al Presidente dell'Unione e, in caso di assenza o impedimento, al Vicepresidente.

3. In caso di assenza del Presidente, del Vice presidente ne fa le veci il Sindaco più anziano di età tra i Sindaci dell'Unione.

Art. 15 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

1. L'Assemblea dei Sindaci definisce l'indirizzo politico dell'Unione ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea esercita le medesime competenze conferite dalla legge nei Comuni al Consiglio comunale.
3. Nell'ambito dell'attività di indirizzo l'assemblea dei sindaci approva direttive generali e può impegnare la Giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

Art. 16 – ADUNANZE

1. Il Presidente rappresenta, convoca tramite i mezzi elettronici a disposizione e presiede l'Assemblea dei Sindaci e ne formula l'ordine del giorno.
2. La convocazione può essere richiesta da almeno due dei Sindaci in carica.
3. In tal caso l'Assemblea dei Sindaci deve essere riunita entro un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché rientrino tra le competenze dell'Assemblea dei Sindaci e siano corredate da idonea proposta di deliberazione, comprensiva di pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ed eventualmente, se previsto dalla legge per quella materia specifica, del parere del Revisore dei Conti.
4. L'Assemblea dei sindaci può essere riunita con un termine di 24 ore di preavviso per la trattazione di questioni urgenti.
5. Il Regolamento dell'Assemblea disciplinerà il quorum strutturale ed ogni altra modalità per la validità delle sedute, per l'adozione delle singole deliberazioni, per le modalità di voto e per la partecipazione dei cittadini.
6. Le deliberazioni dell'assemblea dei sindaci sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario generale/Dirigente Apicale.
7. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamento.
8. L'Assemblea dei Sindaci delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto per i quali è richiesta una maggioranza qualificata.

Art. 17 – ELEZIONE, CESSAZIONE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei componenti dall'Assemblea dei Sindaci, scelto tra i Sindaci dei Comuni aderenti. La carica di Presidente ha durata di un anno e, comunque fino alla nuova deliberazione di nomina da parte dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni aderenti, privilegiando il criterio di rotazione.
2. Il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni, decadenza, perdita della qualità di Sindaco, per accertamento di una delle cause di cui all'art. 58 del D.lg. 18 agosto 2000 n. 267.

3. In caso di cessazione del Presidente, ne assume provvisoriamente le veci il Vice Presidente.
4. Il Presidente decade in ogni caso con la cessazione dalla carica di Sindaco.

Art. 18 – COMPETENZE

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'unione; sceglie il Vice presidente tra i Sindaci dei comuni associati, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali. Gli incarichi dirigenziali si intendono confermati se non interviene loro modificazione espressa entro novanta giorni dalla nomina del nuovo Presidente.
2. Esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. In particolare:
 - a. nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenendo conto delle professionalità esistenti nell'Ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica apicale;
 - b. nomina il Segretario generale/Dirigente apicale dell'Unione e può conferire, allo stesso, le funzioni di Direttore Generale;
 - c. stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Sindaci e della Giunta;
 - d. ha facoltà di delegare ai singoli Assessori i poteri che la Legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può delegare il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti;
4. Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici, all'esecuzione degli atti, all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie operative e loro risultati.
5. Il Presidente svolge le altre funzioni attribuite dalla legge nei Comuni alla figura del Sindaco, compatibili con il presente Statuto e con le tipologie dei servizi assolti dall'Unione.

Art. 19 – VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente, nominato tale dal Presidente, è il componente della Giunta dell'Unione che lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 20 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. Il numero dei componenti della Giunta è stabilito in nr. di 5 componenti, in modo da assicurare adeguata rappresentanza dei comuni e adeguata rappresentanza di genere, se possibile.
2. L'Assemblea dei sindaci elegge al suo interno i componenti della Giunta. Essa può inoltre revocare la giunta o uno o più dei suoi componenti.

Art. 21 – COMPETENZA DELLA GIUNTA

La Giunta esercita, in forma collegiale, tutte le funzioni che nei comuni sono attribuite alla Giunta comunale e quelle di governo non riservate ad altri organi o ai dirigenti, collaborando con il Presidente nel governo dell'ente provvedendo:

- a. a dare attuazione agli atti di carattere generale approvati dall'Assemblea dei Sindaci indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei Responsabili di Servizio;
- b. ad adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impegni, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, alla determinazione degli obiettivi e dei budget di risorse da assegnare ai Servizi;
- c. ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi.

Art. 22 – FUNZIONAMENTO

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del suo funzionamento non regolamentato dalla Legge o dallo Statuto.
2. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della metà dei componenti, le sedute non sono pubbliche.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario generale/Dirigente Apicale dell'Unione.

Art. 23 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non diversamente previsto dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione, si applicano agli Organi dell'Unione ed ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico proprie dei Comuni.

Art. 24 – PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività dell'amministrazione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quelle di gestione che è svolta dal Direttore Generale/Dirigente apicale e dai funzionari.
3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 25 – PERSONALE

1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso:
 - a. la razionalizzazione delle strutture
 - b. la formazione e la qualificazione professionale
 - c. la responsabilizzazione dei dipendenti
 - d. la progressiva informatizzazione della propria attività, della connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione del personale dipendente
2. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali.
3. Nello spirito di una concreta collaborazione fra enti, l'Unione;
 - a. ricerca con le amministrazioni comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica
 - b. indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 26 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, nel rispetto degli obiettivi programmatici prestabiliti.
3. L'Unione disciplina con proprio Regolamento approvato dalla giunta, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio e con riferimento alla normativa relativa propria degli Enti Locali:
 - la struttura organizzativo-funzionale
 - la dotazione organica
 - le modalità di assunzione e cessazione dal Servizio
 - gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione
 - l'organizzazione del lavoro per i programmi, progetti e risultati, e non per singoli atti
 - l'analisi e l'individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna unità dell'apparato.

Art. 27 – IL SEGRETARIO GENERALE/DIRIGENTE APICALE¹

1. Il Segretario generale/dirigente apicale è nominato dal Presidente dell'Unione.

¹ Fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento nazionale della dirigenza pubblica ove sia prevista e disciplinata la figura del Dirigente Apicale degli Enti Locali, l'efficacia del presente articolo è rinviata e il Presidente dell'Unione si avvale di uno dei segretari dei comuni associati.

2. Il Segretario viene scelto, con preferenza, tra i Segretari comunali dei comuni aderenti all'Unione. Deve, comunque, essere in possesso di abilitazione per la categoria di segreteria generale equivalente a quella della classe demografica dell'Unione stessa.
3. In sua assenza o impedimento le funzioni vengono temporaneamente assunte dal Vicesegretario, nominato dal Presidente nell'ambito dei vice segretari dei comuni facenti parte dell'Unione.
4. Il Segretario svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
5. Il Segretario inoltre:
 - a. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e della giunta e ne cura la verbalizzazione.
 - b. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti bilaterali nell'interesse dell'ente.
6. Al Segretario può essere conferita anche la funzione di Direttore Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i. , ovvero la funzione di Dirigente Apicale ai sensi dell'art.14 della L.R. n.2 del 04/02/2016.

Art. 28 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Ciascun Comune aderente all'Unione di Comuni nomina un proprio responsabile del procedimento il quale:

- cura i rapporti tra il proprio comune di appartenenza e l'Unione;
- gestisce i procedimenti amministrativi del proprio comune di appartenenza inerenti le attività dell'Unione;
- funge da referente per il proprio comune circa le attività dell'Unione.

Art. 29 – RESPONSABILI DEI SERVIZI E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

1. Gli incarichi di responsabilità dei servizi sono affidati secondo criteri di trasparenza e professionalità .
2. La copertura di posti di responsabile del Servizio a contenuto di alta specializzazione può avvenire, con nomina del Presidente, anche mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del Presidente.

Art. 30 – COMPETENZE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel Regolamento.
2. I responsabili preposti ai singoli servizi dell'Ente rispondono tanto alla legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 31 – GESTIONE DEI SERVIZI

L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali di norma direttamente, in via subordinata ed in casi di particolare valenza tecnica anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal Titolo V del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 32 – CONTROLLO INTERNO – PRINCIPI GENERALI

Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

- vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
- controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;
- controllo di gestione per verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati;
- controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 33 – ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

1. Svolge l'attività di vigilanza e di controllo contabile-gestionale prevista dalla legge ed dai regolamenti ed è eletto dall'Assemblea dei Sindaci con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli Enti Locali.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'organo revisore dei conti può accedere agli atti e documenti connessi alla sfera delle proprie competenze, sentire i responsabili dei servizi, presentare relazioni e documenti all'Assemblea dei Sindaci.

3. L'attività di revisione legale dei conti può essere svolta dalle unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che ne fanno parte.

Art. 34 –FORME ASSOCIATIVE

1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istituzioni pubbliche al fine di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa.

2. Per la definizione ed attuazione di interventi integrati, il Presidente, sentita la Giunta, promuove degli accordi di programma con gli enti pubblici di riferimento allo scopo di concordare ed assicurare il coordinamento delle azioni.

Art. 35 MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall'Assemblea dell'Unione a maggioranza assoluta dei Sindaci assegnati.

Art. 36 – STATUTO E REGOLAMENTI

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'Ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi. L'Unione emana regolamenti nelle materie demandate dallo Statuto o dalla Legge. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti vanno apportati entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 37 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
2. Nelle more dell'adozione da parte della Regione Sardegna di provvedimenti che rimuovano l'ostacolo derivante dalla coincidenza nell'Unione Gallura degli stessi soggetti nella Giunta e nell'Assemblea dei Sindaci, l'Unione continuerà a funzionare nella composizione relativa a Consiglio dell'Unione e Giunta come individuata nel precedente Statuto in modo da evitare che controllore e controllato coincidano. Ogni altra disposizione relativa alle modifiche statutarie approvate con il presente atto entreranno, invece, in vigore decorsi i termini di pubblicazione.